Osservatorio Centro Studi

Le misure per i lavoratori in somministrazione nel Decreto *anti-crisi*

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 che contiene una serie di misure finalizzate a ridurre l'impatto della crisi economica. Tra queste ce ne sono alcune che riguardano il mercato del lavoro.

In particolare l'art. 19 prevede il "potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga".
Attraverso il Fondo per l'occupazione (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993) il Governo, infatti, intende concorrere al finanziamento dei seguenti istituti:

- indennità di disoccupazione ordinaria non agricola per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 19, assieme ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 276/2003. La durata massima è di 90 giornate di indennità nell'anno solare. La norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori di aziende destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nel caso in cui il lavoratore rifiuti un'offerta di lavoro senza giustificato motivo;

- **indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti**, secondo quanto previsto dalla legge n. 160/1988, in favore dei

dipendenti da imprese artigiane o da **Agenzie di somministrazione**, in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati. La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste per l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;

- **un trattamento**, in caso di sospensione dei lavori per crisi aziendali, occupazionali o in caso di licenziamento, **pari all'indennità ordinaria di disoccupazione** con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Ciò in via sperimentale per gli anni dal 2009 al 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20%.

Per quanto riguarda gli adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a effettuare, rientra la comunicazione della sospensione dell'attività lavorativa e dei nominativi dei soggetti interessati, ai servizi per l'impiego e all'INPS. Questi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l'impiego. Quest'ultimo, entro 5 giorni, deve comunicare i nominativi dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all'occupazione a tutte le **Agenzie per il lavoro** e agli altri soggetti accreditati secondo gli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 276/2003.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro congiuntamente al Ministero dell'Economia, definiranno le modalità di applicazione dell'art. 19, nonché le procedure di comunicazione all'INPS.

Gli Enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili e i CCNL stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.

Le risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate oltre che per i lavoratori subordinati, anche per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati.

Nell'ambito delle risorse per l'anno 2009 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, a seguito di accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede governativa entro il successivo 15 giugno.

L'erogazione dei trattamenti in deroga, sia come prima concessione che come proroga, è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi "patti di servizio" presso i centri per l'impiego competenti per territorio. I lavoratori destinatari delle somme di sostegno del reddito, perdono il diritto a qualsiasi erogazione (fermi restando i diritti maturati) nel caso in cui rifiutino la sottoscrizione degli stessi. Il Ministero del Lavoro deve definire le modalità attuative del patto di servizio con proprio decreto. L'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità, è prorogata al 31 dicembre 2009.

Come appare dalle norme sopra esposte, il legislatore, per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, ha ritenuto di non dover includere tale categoria di soggetti tra quelli per i quali si applicano gli strumenti generali di sostegno al reddito nei casi di crisi.

In altre parole, non si è previsto di applicare alle Agenzie e ai lavoratori in missione le aliquote per il finanziamento della CIG e della CIGS, ma si è ritenuto di percorrere la strada della integrazione tra strumenti straordinari (CIGS in deroga) e trattamento di disoccupazione, in raccordo con gli Enti bilaterali. Questa scelta enfatizza ancor di più di come abbia fatto il recente rinnovo del CCNL delle Agenzie per il lavoro, il ruolo dell'Ente bilaterale di settore chiamandolo a svolgere una funzione essenziale nel sistema degli ammortizzatori sociali per una categoria di lavoratori particolarmente esposta ai cicli economici.

_____

Osservatorio Centro Studi
1 dicembre 2008